

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati per l'affidamento di servizi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Azienda Sanitaria locale di Lecce, nonché di domiciliazione e sostituzione processuale.

Art. 1 - Oggetto dell'avviso.

1. L'Azienda Sanitaria Locale, preso atto che ai sensi degli articoli 13 e 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. n. 36/2023, le disposizioni del Codice medesimo non si applicano ai contratti esclusi, tra i quali, in particolare, i contratti relativi ai servizi legali, ritiene opportuno formare un Elenco di Avvocati, singoli e/o associati, per l'affidamento di servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l'Azienda è parte, nonché per il conferimento di incarichi di avvocato domiciliatario e/o sostituto processuale nelle controversie patrocinate dall'Avvocatura interna, da utilizzarsi nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura interna.
2. L'elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti Sezioni di competenza:
 - Diritto Civile;
 - Diritto del Lavoro;
 - Diritto Amministrativo, Costituzionale e Contabile;
 - Diritto Tributario;
 - Diritto Penale;
 - Responsabilità sanitaria.

Art. 2 - Ambito applicativo

1. Nel rispetto dei principi sanciti dal Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell'Elenco nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006:
 - a) incompatibilità degli Avvocati dell'ASL Lecce con l'oggetto dell'affare da trattare;
 - b) eccedente carico di lavoro segnalato dalla Struttura Burocratico Legale dell'ASL Lecce;
 - c) motivata opportunità;
 - d) scelta della Direzione Aziendale.
2. L'Azienda, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'Elenco mediante affidamento adeguatamente motivato (come ad esempio, in caso di straordinaria importanza della causa; necessità di assicurare continuità ed uniformità difensiva; urgenza).

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati

1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di partita IVA;
 - b) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con anzianità pari o superiore a 36 (trentasei) mesi ed in possesso di comprovata esperienza professionale;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965;

- e) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale;
 - f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 *quater* del codice penale;
 - g) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'ASL Lecce, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, ivi incluse quelle previste dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013;
 - h) non aver in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro l'ASL di Lecce e/o contro il suo personale per ragioni d'ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro l'Azienda o suo personale per ragioni d'ufficio, incarichi da parte di querelanti/denunciati contro l'Azienda o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio, non avere avanzato nell'ultimo anno richieste di risarcimento danni o diffide contro l'Azienda o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio;
 - i) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite al successivo art. 6;
 - j) possesso di idonea polizza assicurativa, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'Elenco suddetto, per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale;
 - k) impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e il codice di comportamento dell'Ente;
 - l) disponibilità ad incontrare l'assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell'Azienda senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta.
2. Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e permanere durante tutto il periodo di validità dell'elenco. La mancanza o l'omessa indicazione anche di un solo requisito tra quelli indicati, determina l'esclusione della domanda.
3. Il professionista dovrà indicare al massimo **2 sezioni** dell'Elenco, di cui all'art. 1, comma 2, cui intende essere iscritto.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
 - a) collegarsi all'indirizzo dell'Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce;
 - b) selezionare sulla *homepage* la voce "Albo Pretorio" e "Concorsi/domande on-line";
 - c) compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l'apposito modulo di domanda *on-line* riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire."
2. Nella domanda di iscrizione, che avverrà nella modalità descritta nel precedente periodo, devono essere attestati il possesso dei requisiti richiesti e le dichiarazioni d'impegno e devono essere allegati, a pena di esclusione, copia del documento d'identità in corso di validità e dettagliato *curriculum vitae* in formato europeo, datato e firmato, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi indicati, redatto con la formula della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di

notorietà. Nel *curriculum* dovranno essere indicate le particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione e/o delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti.

3. Deve essere, altresì, specificato il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente al presente Avviso, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
5. In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Azienda (www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce).
6. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.
7. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.
8. Saranno escluse le domande:
 - pervenute dopo la scadenza, qualunque sia la causa del ritardo, anche se non imputabile al professionista;
 - mancanti del *curriculum vitae*, datato e firmato in formato europeo;
 - mancanti delle condizioni generali sottoscritte per accettazione;
 - effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione indicati in precedenza.
12. Si rammenta, infine, che l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 5 - Formazione ed aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce esclusivamente riferimento per l'individuazione di Avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2. Le domande da inserire nell'Elenco saranno esaminate da un'apposita Commissione interna alla Struttura Burocratico Legale istituita dal Direttore della medesima Struttura. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:
 - a) mancanza, incompletezza o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal Modulo di domanda (Allegato 1);
 - b) mancanza degli allegati di cui all'art. 4 comma 2.
3. Per mera comodità di consultazione, la compilazione dell'Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle Sezioni di cui all'art. 1 comma 2 dell'Elenco, in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.
4. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all'Elenco.

5. L'omessa indicazione e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché la mancata allegazione e/o sottoscrizione delle condizioni generali e/o del *curriculum vitae* determinano il mancato inserimento nell'Elenco, al pari della tardività della domanda.
6. Si procederà alla formazione dell'Elenco anche nel caso pervenga una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti.
7. L'Elenco sarà approvato con deliberazione del Direttore Generale e sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda, entro i successivi 30 giorni, e sarà periodicamente aggiornato.
8. L'Elenco è aggiornato, di norma, al 30 (trenta) Agosto di ogni anno mediante l'inserimento degli Avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all'art. 4, comma 5.
9. L'iscrizione nell'Elenco ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione.
10. Gli iscritti all'Elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.

Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno conferiti con deliberazione del Direttore Generale in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sulla trasparenza amministrativa (e in particolare dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
2. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'Elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L'Amministrazione provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità tra i Legali, individuati dal relativo Elenco del settore di competenza e scelti a rotazione.
3. L'Amministrazione provvederà all'affidamento dell'incarico tenuto conto:
 - della specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
 - delle pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
 - della complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
 - della consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza.
4. L'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di conferire mandato congiunto al legale interno ed esterno.
5. Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare, con somma urgenza, un patrocinatore dell'Amministrazione o nei casi di evidente consequenzialità, complementarietà e analogia con altri incarichi, già espletati precedentemente, o di controversia incardinata innanzi ad Autorità giudiziaria extra

distretto giudiziario, si provvederà con affidamento dell'incarico a professionisti non inseriti in Elenco ovvero senza il rispetto del criterio della rotazione.

6. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richiedano specifiche competenze di alta specializzazione.
7. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:
 - a) attestare, con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso;
 - b) attestare, con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con l'Asl Lecce ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l'Azienda potrà comunque procedere all'affidamento dell'incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte del Direttore della Struttura Burocratico Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse;
 - c) obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all'art. 7, comma 1, del presente Avviso;
 - d) comunicare gli estremi della polizza professionale;
 - e) inviare un preventivo di parcella;
 - f) trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza".
8. L'individuazione dei Domiciliatari e dei Sostituti processuali è fiduciaria ed è affidata ad opera degli Avvocati interni i quali rimangono responsabili della corretta esecuzione dei mandati ricevuti dall'ASL di Lecce.

Art. 7 - Determinazione del compenso

1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Direzione Generale, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, e comunque nella misura dei minimi tabellari, in relazione all'attività svolta ed alle relative fasi espletate, in applicazione del decreto parametrico relativo alla professione forense vigente nella fase di conferimento dell'incarico, fatte salve le deduzioni e le limitazioni che seguono:
 - a) nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso;
 - b) nell'ipotesi di conferimento di più incarichi affidati al medesimo professionista per questioni connesse e/o analoghe nonché ipotesi di continuità difensiva, il compenso sarà stabilito sulla base degli accordi tra le parti ed in ogni caso nella misura non inferiore al 25%;
 - c) nell'ipotesi di cause seriali, quali:
 - quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;
 - quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive;
 - applicazione del medesimo istituto contrattuale,

3. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale (o, in mancanza, dal Dirigente) al patrocinatore incaricato.
4. Al professionista verrà riconosciuto, dietro apposita richiesta, un acconto commisurato all'attività effettivamente svolta, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. La liquidazione del compenso avverrà a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione, in ogni caso in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, tenendo conto, altresì, delle sole spese vive documentate. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati, salvo l'eventuale distrazione delle maggiori somme riconosciute in sentenza.
5. Le spese eventualmente sostenute per la domiciliazione nonché per il Consulente Tecnico di parte, potranno essere anticipate dal legale incaricato e saranno rimborsate dall'Azienda previa acquisizione di relativa documentazione.
6. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto, per la sola fase di studio, nella misura del 50%, oltre il rimborso delle spese generali.
7. Per le costituzioni patrocinate dall'Avvocatura interna, il compenso per attività di domiciliazione e sostituzione è determinata con le seguenti modalità:
 - a) domiciliazione e sostituzione in udienza: il compenso è fissato in € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre accessori di legge, corrisposto ad avvenuta definizione del singolo affare affidato. L'importo compensa in via onnicomprensiva l'intera attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta. La quantità massima di affari conferibili attualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 20 (venti);
 - b) attività di sola sostituzione in udienza: il corrispettivo, onnicomprensivo per tutte le spese sostenute (viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta), è di € 55,00 (cinquantacinque/00) oltre accessori di legge, per la trattazione nello stesso di un numero massimo di 7 (sette) procedimenti, cui si aggiungono ulteriori € 15,00 (quindici/00) nel caso di affidamento, nella stessa giornata, di un numero di procedimenti superiore a 7 (sette). Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un numero annuale massimo di 75 (settantacinque) giornate/udienza.

Art. 8 - Obblighi del professionista

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:
 - a) a comunicare prontamente all'Avvocatura aziendale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal Codice deontologico forense;
 - b) a non azionare procedure monitorie in danno dell'Asl Lecce prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
 - c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Asl Lecce;
 - d) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di Comportamento della ASL di Lecce adottato con deliberazione n. 1778 del 22 ottobre 2014 (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165, del D.P.R. del

16 luglio 2013 n. 62) e aggiornato al DPR 81/2023, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

- e) ad aggiornare costantemente l'ASL sullo stato del giudizio producendo, altresì, copia degli atti processuali e verbali di causa;
- f) a collaborare con l'Azienda nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione, ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- g) in caso di sentenza sfavorevole per l'Asl Lecce, il professionista deve dare tempestiva comunicazione, unitamente ad una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
- h) a trasmettere, all'atto del conferimento, un parere in ordine al "rischio di soccombenza".

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.
2. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: trattamento elettronico, trattamento manuale e in relazione al trattamento, l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale *pro tempore* dell'Asl Lecce, con sede in Lecce, alla Via Miglietta, n. 5.
4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Burocratico Legale dell'Asl Lecce.

Art. 10 - Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 7, comma 1. Con l'accettazione dell'incarico l'Avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi:
 - a) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
 - b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata;
 - c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
 - d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempimenti;
 - e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
 - f) altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall'elenco del professionista per i successivi 4 (quattro) anni.

4. Alla cancellazione dell'Elenco si provvederà con Deliberazione della Direzione Aziendale, su istruttoria della Struttura Burocratico Legale, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
5. L'avvocato può chiedere in qualunque momento la cancellazione dall'elenco inviando apposita richiesta all'indirizzo PEC: burocraticolegale@pec.asl.lecce.it.
6. È facoltà dell'Azienda procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.

Art. 11 - Norme finali

1. L'Asl Lecce si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare il presente Avviso Pubblico o di non procedere all'approvazione dell'Elenco ovvero di non utilizzare l'Elenco nel caso in cui non si rinvenga idonea professionalità nell'ambito dello stesso ovvero in caso di modifiche normative e/o contrattuali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Asl Lecce e gli interessati avranno luogo mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si rimanda alle norme di legge vigenti.
4. Per ogni informazione inerente al presente Avviso Pubblico gli interessati possono rivolgersi alla Struttura Burocratico Legale dell'Asl di Lecce - recapito telefonico: 0832.215903 dott.ssa Silvana Miola - indirizzo PEC: burocraticolegale@pec.asl.lecce.it.
5. Al fine dell'adeguata pubblicità, diffusione e trasparenza, il presente Avviso ed il Modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale (www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce). L'Avviso verrà altresì trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Lecce.
6. La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
7. Con la pubblicazione del nuovo elenco di cui al presente avviso si intendono caducati tutti gli elenchi formulati con i precedenti avvisi. Pertanto, gli avvocati già inseriti nei precedenti elenchi, se interessati, devono produrre *ex novo* la domanda, nelle modalità previste dal presente avviso.
8. Responsabile della tenuta dell'Elenco è il Direttore della Struttura Burocratico Legale.

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi